



CITTA' DI TORINO

PROP 2465 / 2023

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: REVISIONE REQUISITI PER ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

PRESO ATTO CHE

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’ autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

Il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’ avvocato resta a carico dello Stato.

CONSIDERATO CHE

L’ istituto del gratuito patrocinio trova il proprio ubi consistam nell’ art. 24 c. 3 della Costituzione; la norma, infatti, stabilisce che siano assicurati non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Si sostanzia nel diritto alla cosiddetta difesa tecnica, ossia ad essere assistiti nel processo da un esperto.

RILEVATO CHE

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovare a determinate condizioni:

- * i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
- * i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- * gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

APPURATO CHE

La soglia di reddito per aver diritto al gratuito patrocinio per il 2022 ammontava a Euro 11746,68, da verificare in base all’ ultima dichiarazione dei redditi.

Per beneficiare del gratuito patrocinio non bisogna considerare solo la condizione economica dell’ interessato, ma anche quella di tutto il nucleo familiare convivente. Dunque, il richiedente è tenuto a verificare se nella famiglia con cui risiede emergano redditi di ogni tipo (imponibili o non). In quest’ ultimo caso, infatti, il soggetto non può godere del gratuito patrocinio.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

* la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenni) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall'art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;

* il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall'art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;

* i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l'ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata - come previsto dall'art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall' art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell'esistenza di un comma con identica numerazione).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il limite reddituale non tiene conto di quelle che sono le spese o le disponibilità extra reddituali dei nuclei familiari.

Un indicatore che stabilisce la ricchezza familiare che comunemente viene utilizzato dagli enti pubblici per valutare l'accesso a servizi, sgravi, rateizzazioni, ecc..... è l'ISEE.

Stiamo parlando di un Istituto fondamentale al quale vogliono accedere sempre più cittadini che vengono limitati dai limiti reddituali, che non tengono conto delle mutate condizioni economiche createsi a seguito di crisi economica e pandemia.

Il Consiglio Comunale viste le mutate condizioni economiche che hanno portato ad una riduzione della disponibilità economica delle famiglie, viste le crescenti richieste di accesso a tale istituto, non ritenendo il limite reddituale un indicatore attendibile a differenza dell'Isee,

IMPEGNA

il Sindaco ad attivarsi presso le autorità competenti affinché vengano riviste le modalità di accesso al gratuito patrocinio, passando da un criterio di mera valutazione reddituale all'Indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie.

Torino, 25/01/2023

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Giuseppe Catizone